

-----S T A T U T O-----

TITOLO I-----

Ordinamento e finalità-----

Art. 1) Costituzione e articolazione territoriali-----

1. L'Associazione Nazionale Assistenti Sanitari (As.N.A.S.), di seguito "Associazione" -, fondata nel 1986 su iniziativa di Giannina Calzolari e costituitasi con atto del 26.01.2002, ai sensi dell'art. 36 C.C., con sede a Cremona in via del Sale n. 46, è associazione tecnico scientifica di afferenza della professione degli Assistenti Sanitari di cui al D.M. n. 69 del 17 gennaio 1997. Essa non ha fini di lucro, è apartitica, aconfessionale, di durata illimitata ed è retta dal presente Statuto.-----

2. La eventuale variazione della sede, adottata con delibera del Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria ponendo il solo obbligo della sua comunicazione ai Soci ed alle amministrazioni o enti verso i quali sia previsto per legge.--

3. L'Associazione si articola in Sezioni regionali, la cui costituzione viene deliberata dall'Assemblea, mentre le sedi operative vengono individuate dai rispettivi Consigli Direttivi sezionali.-----

4. Gli Organi associativi, di rilievo nazionale e regionale, sono indicati ai successivi Titoli III e IV.-----

5. L'Associazione riconosce e adotta il logo realizzato nel 2002 come segno distintivo dell'Associazione stessa, del quale possono fregiarsi i soggetti aderenti, rappresentato nell'allegato al presente Statuto. L'uso e la riproduzione del logo da parte di terzi è vietato tranne i casi previsti dal regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.-----

Art. 2) Finalità-----

1. L'Associazione, le cui finalità generali fondamentali e costitutivamente fondanti sono la promozione e lo sviluppo dello studio e della ricerca scientifica per gli ambiti delle Scienze dell'assistenza sanitaria e di intervento della professione di Assistente sanitario compresa la didattica relativa alla sua formazione, nonché l'impegno nella salvaguardia e per la valorizzazione dell'Assistente sanitario, sotto i profili culturale, formativo, scientifico, professionale, giuridico, deontologico e sociale, opera per la tutela e il progresso della specifica attività svolta da tali professionisti. Essa intende inoltre implementare una cultura di prevenzione e promozione della salute basata sulle evidenze scientifiche tra gli operatori sanitari, le istituzioni e i cittadini.-----

2. L'Associazione promuove e sostiene la collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, gli Ordini delle Professioni Sanitarie, le Aziende sanitarie e gli altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche e private che svolgono funzioni di pubblico interesse.-----



3. L'Associazione non ha tra le proprie finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati né svolge, direttamente o indirettamente attività sindacale.-----
4. In particolare, l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità:-----
- a) l'elaborazione, l'aggiornamento e la diffusione di raccomandazioni, di linee guida e di buone pratiche ai sensi della legge 8.03.2017, n. 24, di ricerche, studi, piani, proposte, interventi finalizzati alla realizzazione della mission associativa, con riguardo alla formazione della figura e all'esercizio della professione;-----
 - b) la promozione dell'attività culturale degli associati con il fine di favorirne il loro aggiornamento professionale e la formazione permanente sia attraverso l'attività formativa annuale ECM che attraverso il patrocinio e l'organizzazione di corsi di formazione, seminari, viaggi di studio, convegni, congressi, manifestazioni, eventi culturali, dibattiti, trasmissioni televisive, radiofoniche e multimediali, anche di concerto con altri Enti, Ordini professionali, Società Scientifiche e Associazioni tecnico-scientifiche, anche nel caso in cui siano gestite ed organizzate da terzi con eventuale sostegno organizzativo, pubblicazioni di testi e riviste di interesse specifico, anche on-line;-----
 - c) l'organizzazione di iniziative informative e formative dirette agli Assistenti sanitari ed agli aspiranti alla professione e più in generale ai target di interesse;-----
 - d) la promozione e la pubblicazione di opere e di editoriali a carattere scientifico e divulgativo nelle materie di competenza, attraverso il proprio sito web, anche al fine di promuovere la diffusione di una corretta informazione;-----
 - e) l'instaurazione di rapporti di collaborazione con le Istituzioni a livello nazionale, regionale e locale, con le Autonomie locali, i soggetti del Sistema socio-sanitario, con il Sistema Universitario e le Organizzazioni Sindacali, promuovendo la conoscenza dell'identità, delle competenze e delle responsabilità della figura;-----
 - f) l'instaurazione di rapporti di collaborazione con Ordini, Associazioni e Società scientifiche delle altre professioni presenti nel Sistema socio-sanitario e a livello internazionale, nonché con le altre associazioni e Società scientifiche;--
 - g) il monitoraggio continuo del rispetto da parte delle Istituzioni nazionali, regionali e locali, in particolare appartenenti al Sistema socio-sanitario, nei confronti degli Assistenti sanitari operanti nelle medesime, delle specifiche competenze attribuite alla figura dal D.M. 17.1.1997, n. 69: "Regolamento concernente l'individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'Assistente sanitario" (G.U. n.72 del 27.3.1997), negli ordinamenti didattici dei percorsi formativi e nello specifico codice deontologico;-----
 - h) la prioritaria sollecitudine, in qualsiasi sede e momento,

verso la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e professionale della figura dell'Assistente sanitario, tipica, elettiva, specifica della prevenzione, educazione e promozione della salute, anche attraverso la presa di posizione verso eventuali iniziative, di qualsiasi fonte, tese a profilare figure professionali o specializzazioni comunque sovrapponibili o alternative rispetto a quella dell'Assistente sanitario;----

i) l'adozione di interventi e strumenti informativi diretti ai Soci e la partecipazione a momenti di socializzazione organizzati anche in collaborazione con altre associazioni e con Istituzioni, di carattere culturale, scientifico e divulgativo, ai vari diffusi livelli di interesse, regionale, nazionale, internazionale;-----

j) la promozione dell'istituzione di corsi e/o scuole di formazione e/o aggiornamento professionale continuo e permanente; di preparazione, perfezionamento, specializzazione per l'esercizio della professione di Assistente sanitario;-----

k) l'istituzione, la promozione, il sovvenzionamento di borse di studio e di ricerca scientifica rivolti agli studenti e ai laureati dei Corsi di laurea in Assistenza sanitaria e dei Corsi di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione con curriculum in Assistenza sanitaria.-----

5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà avvalersi delle risorse professionali dei propri Soci e di collaborazioni esterne, nonché dell'utilizzo dei sistemi e mezzi di informazione e comunicazione specializzati e comuni. L'Associazione non potrà esercitare attività imprenditoriali e partecipare ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua.-----

6. L'attività dell'Associazione si conforma al codice deontologico degli Assistenti sanitari pubblicato sul sito web associativo.-----

TITOLO II-----

Qualifica di Socio-----

Art. 3) Tipologie di Soci-----

1. I Soci si distinguono in:-----

a) Soci fondatori che sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;-----

b) Soci ordinari, così come individuati nell'art. 4.-----

2. Fra i Soci ordinari e fondatori esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i Soci ordinari e fondatori maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto.-----

3. Tutti i Soci sono vincolati all'Associazione per la durata



di un anno sociale. Le quote d'iscrizione sono stabilite in funzione dei programmi di attività con delibera del Consiglio Direttivo di anno in anno e non potranno mai essere restituite. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.-----

4. Sono membri onorari, coloro che il Consiglio Direttivo nomina per meriti acquisiti nella costituzione e nello sviluppo dell'Associazione e nella collaborazione offerta alla stessa al fine del perseguimento degli scopi statutari.-----

5. Sono membri sostenitori, coloro che il Consiglio Direttivo nomina in quanto autori di atti o iniziative comunque dirette a sostenere economicamente, o per altri interessanti aspetti, l'As.N.A.S.-----

6. Sono membri aggregati gli studenti iscritti ad un corso di laurea in assistenza sanitaria, essi partecipano all'attività della As.N.A.S. ed all'Assemblea, su invito del Consiglio direttivo, senza diritto di voto. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.-----

7. I membri onorari, sostenitori e aggregati non assumono la qualifica di Socio, non possono ricoprire cariche sociali e non sono tenuti al pagamento di quote associative.-----

8. Annualmente vi è l'obbligo di tenuta, aggiornamento e pubblicazione dell'elenco degli iscritti.-----

Art. 4) Soci ordinari-----

Ammissione - Diritti e doveri - Cessazione e sospensione-----

A) Ammissione-----

1. Sono ammessi all'Associazione come Soci ordinari esclusivamente gli abilitati all'esercizio della professione di Assistente sanitario, ossia le persone in possesso del titolo di Assistente sanitario. L'ammissione è deliberata, previa domanda scritta, dai Consigli Direttivi sezionali e in assenza di essi dal Consiglio Direttivo Nazionale.-----

2. L'ammissione a Socio genera l'iscrizione nel registro Soci.

B) Diritti e doveri-----

1. I Soci ordinari hanno il diritto di prender parte alla vita associativa, nei modi e nei tempi da questa scanditi, di fruire dei servizi di carattere collettivo ed individuale prodotti ed offerti dall'Associazione, e di esprimere il proprio pensiero attraverso il voto.-----

2. I Soci hanno il primario dovere di rispettare e onorare i principi ispiratori della mission associativa, di rispettare lo Statuto e le determinazioni degli Organi associativi, di contribuire al buon funzionamento e allo sviluppo della stessa.-----

3. I Soci hanno l'obbligo di procedere al proprio aggiornamento professionale costante, secondo la normativa vigente.-----

4. Essi, nell'esercizio della loro libera volontaria scelta, porteranno il proprio contributo all'interno degli Organi associativi, così come all'esterno dell'Associazione, col solo

limite rappresentato dall'esigenza di evitare comportamenti comunque dannosi all'immagine della stessa.-----

5. I Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura annuale stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale. Le quote associative vengono versate direttamente all'Associazione.-----

C) Cessazione e sospensione-----

1. La qualifica di Socio si perde:-----

a) per dimissioni volontarie;-----

b) per morosità persistente oltre l'anno, dopo un sollecito scritto al versamento della quota associativa;-----

c) a causa di comportamenti palesemente contrari allo spirito e alle regole dell'Associazione, o comunque gravemente riprovevoli sul piano etico e deontologico.-----

2. Il provvedimento comportante la cessazione della qualifica di socio di cui al punto b), provvisto di motivazione, è di competenza di ciascun Consiglio Direttivo al quale il Socio fa riferimento.-----

3. Il provvedimento comportante la cessazione di cui al punto c), provvisti di motivazione, sono di competenza del Collegio dei Probiviri.-----

4. Il Socio, fermo restando il diritto di difesa secondo le leggi vigenti per la generalità dei cittadini, ha facoltà di chiedere al Collegio dei Probiviri, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, il riesame dello stesso, che dovrà espletarsi ed essere comunicato all'interessato entro 60 giorni dalla richiesta. Avverso a quest'ultimo provvedimento, è ammesso ricorso all'Assemblea nei termini di 60 giorni da indirizzare al Presidente dell'Associazione.-----

5. Il Socio può chiedere ed ottenere di essere sentito personalmente dall'Organo giudicante.-----

6. Il Socio può, per decisione del Collegio dei Probiviri, essere sospeso per un periodo non superiore all'anno.-----

7. Avverso a tale provvedimento il Socio ha le stesse facoltà previste per la cessazione.-----

TITOLO III-----

Organi e articolazioni dell'Associazione-----

Art. 5) Organi dell'Associazione-----

1. Sono Organi dell'Associazione Nazionale:-----

a) L'Assemblea;-----

b) Il Consiglio Direttivo;-----

c) Il Presidente;-----

d) Il Tesoriere;-----


e) Il Segretario;-----

f) Il Comitato Scientifico;-----

g) Il Revisore legale dei conti, da nominare nei casi previsti dalla legge;-----

h) Il Collegio dei Probiviri.-----

2. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i Soci, fondatori e ordinari, in regola con il versamento della quota asso-



ciativa.-----

3. Le cariche sociali sono gratuite e non prevedono alcuna retribuzione. È ammesso il rimborso delle spese sostenute, quando autorizzate, sulla base di criteri e misure determinate dal Consiglio Direttivo Nazionale.-----

4. L'Associazione ed i suoi rappresentanti legali perseguono le finalità in piena autonomia ed indipendenza anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione in esse con l'eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).-----

5. Tutti gli eletti o nominati negli organi associativi non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione. Essi rilasciano inoltre, preventivamente all'assunzione della carica, una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti di interesse. Con regolamento interno o apposita delibera potranno essere definite in dettaglio le incompatibilità ed i conflitti di interesse delle cariche interne ed esterne all'Associazione con lo scopo di garantire l'imparzialità e l'obiettività delle decisioni eventualmente assunte.-----

Art. 6) L'Assemblea. Composizione e funzionamento-----

1. L'Assemblea è il massimo organo rappresentativo e permanente della generalità dei Soci a livello nazionale; è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

2. L'Assemblea è convocata, su deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, dal Presidente.-----

3. Alle riunioni dell'Assemblea partecipano i Soci delegati delle Sezioni territoriali nella misura di almeno un delegato per ogni Sezione, a cui si aggiungono altri delegati nella misura di uno per ogni 30 associati iscritti (approssimato per difetto) nell'anno precedente quello a cui si tiene l'Assemblea.-----

4. Alle riunioni dell'Assemblea possono, in ogni caso, partecipare come uditori e con spese a loro carico tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.-----

5. L'Assemblea deve essere convocata, in via ordinaria, almeno due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, a cura del Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta ai Soci da inviarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione e contenente l'indicazione del giorno, di prima e seconda convocazione, dell'ora, della sede nonché l'ordine del giorno. La convocazione può avvenire anche a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma o altro mezzo, anche telematico, idoneo a dare evidenza di avvenuta ricezione.-----

6. Per ragioni motivate d'urgenza, l'Assemblea può essere convocata con preavviso ridotto a 7 giorni.-----

7. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza,

sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che opera di concerto con il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.-----

8. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza dei Soci. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi l'Assemblea approva le delibere con il voto della maggioranza dei presenti.-----

9. Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima e seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci ed approva le delibere con il voto della maggioranza dei presenti.-----

10. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.-----

11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un Presidente eletto appositamente dall'Assemblea. Le funzioni di segreteria vengono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in assenza, da un segretario nominato dal Presidente di Assemblea.-----

12. L'Assemblea vota a scrutinio segreto. Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio. Non sono consentite più di due deleghe. Le deleghe devono avere forma scritta.-----

Art. 7) L'Assemblea. Attribuzioni-----

1. All'Assemblea ordinaria compete:-----

a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;-----

b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo e sulla relazione del Presidente dell'Associazione riguardante l'attività svolta nell'anno sociale precedente dal Consiglio Direttivo, e più complessivamente sull'attività degli organi associativi;--

c) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali;-----

d) confermare o modificare gli indirizzi operativi dell'Associazione;-----

e) decidere l'istituzione, accorpamento e soppressione delle Sezioni Regionali;-----

f) approva il piano operativo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;-----

g) determina l'entità di eventuali contribuzioni straordinarie;-----



h) nominare i componenti del Comitato Scientifico tra persone dotate di specifiche conoscenze e professionalità;-----

2. All'Assemblea straordinaria compete:-----

a) delibera eventuali modifiche statutarie e le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;-----

b) deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione, con le modalità di cui al successivo art. 22.-----

Art. 8) Il Consiglio Direttivo. Composizione, funzionamento e durata in carica-----

1. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea, che elegge anche il Presidente, attingendo da una lista composta dai nominativi dei Presidenti sezionali. Il Consiglio è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, secondo determinazione dell'Assemblea che lo elegge, per la durata di 3 anni.-----

2. I componenti il Consiglio direttivo, su indicazione del Presidente, eleggono un Vicepresidente. Il Consiglio nomina, altresì, il Tesoriere ed il Segretario.-----

3. Il Consiglio è l'organo di governo dell'Associazione. I componenti non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.-----

4. In caso di dimissioni di uno o più componenti il Consiglio provvede alla sostituzione, chiedendone poi la convalida alla prima Assemblea utile. In caso di dimissioni o carenza della maggioranza dei componenti il Consiglio, si procede a nuova elezione dell'intero Consiglio, convocando l'Assemblea nel più breve termine possibile.-----

5. Il componente del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo non partecipa ad almeno tre riunioni consecutive, è dichiarato decaduto dalla carica. Non sono ammesse deleghe.---

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede. Il Consiglio può, altresì, essere convocato su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.-

7. La validità delle riunioni del Consiglio è assicurata dalla presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti, a voti palesi. Le deliberazioni avvengono, invece, a scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da parte di almeno un terzo dei presenti e sempre quando si tratti di deliberazioni riguardanti persone.-----

8. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.--

Art. 9) Il Consiglio Direttivo. Attribuzioni-----

1. Il Consiglio Direttivo esercita l'attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, dà applicazione alle risoluzioni dell'Assemblea e sovrintende alla attività complessiva dell'Associazione.-----

2. In particolare, il Consiglio Direttivo:-----

a) predispone il piano operativo annuale ed i bilanci consuntivo e preventivo da portare all'approvazione dell'Assemblea;-

b) determina l'entità della quota associativa annuale;-----

- c) delibera in materia di ammissione, cessazione e sospensione dei Soci;-----
- d) nomina membri onorari;-----
- e) predispone, se ritenuto necessario e sulla scorta dell'esperienza, un regolamento per il funzionamento interno degli Organi dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; può affidare ai singoli componenti del Consiglio la cura di specifici settori di attività;-----
- f) può costituire gruppi di studio e di lavoro, mediante utilizzo di risorse professionali sia interne che esterne all'Associazione;-----
- g) nomina i rappresentanti dell'Associazione in organismi appartenenti ad Istituzioni od altri soggetti, di diritto pubblico o privato, comunque coinvolti nella gestione delle problematiche di cui l'Associazione si occupa;-----
- h) segue l'evoluzione della normativa legislativa e contrattualistica interessante la figura dell'Assistente sanitario, così come l'evoluzione della formazione, adottando ogni iniziativa di carattere culturale, scientifico e professionale utile allo scopo della salvaguardia e valorizzazione della figura dell'Assistente sanitario;-----
- i) ha l'obbligo di tenuta, aggiornamento e pubblicazione dell'elenco degli iscritti;-----
- j) svolge ogni altro compito che ad esso sia affidato dalla legge dallo statuto o dall'Assemblea.-----

Art. 10) Il Presidente-----

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, di fronte ai terzi e in giudizio, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.-----
2. Firma gli atti sociali, ordinari e straordinari e cura l'attuazione delle determinazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.-----
3. Cura, in particolare, le relazioni pubbliche con Istituzioni, Associazioni, organismi pubblici e privati comunque coinvolti nelle problematiche di cui l'Associazione si occupa, nonché le relazioni interne, con particolare riguardo all'articolazione territoriale dell'Associazione. È coadiuvato dal Vice-Presidente e dal Segretario. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice-Presidente.---

Art. 11) Il Tesoriere-----

1. Il Tesoriere si occupa della gestione economico-finanziaria dell'Associazione, ne assicura la regolarità e predispone gli atti relativi per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, in particolare i bilanci consuntivo e preventivo. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.-----

Art. 12) Il Segretario-----

1. Il Segretario assicura la collaborazione tecnico-amministrativa agli Organi dell'Associazione, compresa la verbalizzazione delle riunioni degli Organi collegiali. Tale attività viene svolta dal Segretario personalmente e, quando di-

sponga di staff, in termini di coordinamento e responsabilità dello stesso. La durata dell'incarico è pari a quella del Presidente. In caso di assenza o impedimento il Presidente affida la funzione ad altro Consigliere.-----

Art. 13) Il Comitato Scientifico-----

1. Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Scientifico composto da un numero di componenti compreso tra un minimo di 3 (tre) e un massimo 7 (sette), il quale dura in carica per la stessa durata del Consiglio che lo elegge.-----

2. I componenti del Comitato sono scelti tra professionisti di riconosciuta esperienza individuati in relazione ai requisiti dettagliati nel Regolamento.-----

3. Il Coordinatore del Comitato scientifico viene eletto al proprio interno con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.-----

4. Il Comitato si riunisce almeno 2 (due) volte all'anno. Ad esso compete:-----

a) verificare e controllare la qualità delle attività svolte e la produzione tecnico-scientifica, da effettuarsi secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;-----

b) svolgere funzioni di consulenza, indirizzo e valutazione su mandato del Consiglio Direttivo;-----

c) esprimersi nelle materie di propria competenza su richiesta del Consiglio o di proprio impulso.-----

Art. 14) Il Tavolo delle Sezioni Territoriali-----

1. Il Tavolo delle Sezioni Territoriali è composto da tutti i Presidenti di Sezione.-----

2. Esso è presieduto da un Coordinatore eletto al proprio interno, a maggioranza dei voti dei componenti il Tavolo. Il Coordinatore non può ricoprire 2 incarichi consecutivi.-----

3. Il Tavolo viene convocato almeno 2 (due) volte all'anno e ad esso compete:-----

a) coordinamento di tutte le Sezioni Territoriali al fine di armonizzare le procedure gestionali e assicurare l'efficienza organizzativa;-----

b) raccolta, analisi e confronto delle istanze provenienti dalla base associativa delle Sezioni Territoriali e loro trasmissione propositiva agli Organi centrali;-----

c) socializzazione e coordinamento delle iniziative adottate al fine dell'effettivo raggiungimento delle finalità associative.-----

Art. 15) Il Revisore legale dei conti-----

1. Il Revisore legale dei conti, se nominato, ha il compito di controllare il regolare andamento della gestione economico-finanziaria e la regolare tenuta degli atti contabili.-----

Art. 16) Il Collegio dei Probiviri-----

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti che eleggono a maggioranza il Presidente del Collegio scelto tra i membri effettivi.-----

2. Nessun membro del Collegio dei Probiviri può ricoprire cariche negli organi nazionali dell'Associazione.-----
3. Per essere Probiviro è necessario avere l'età minima di quarant'anni, essere Socio dell'Associazione da almeno cinque anni, avere requisiti di saggezza, serietà, onestà civica e professionale e non essere mai incorso in provvedimenti disciplinari.-----
4. I membri del Collegio dei Probiviri possono essere scelti anche tra coloro che sono estranei all'Associazione tra persone autorevoli per prestigio e qualità morali.-----
5. Il Collegio dei Probiviri interviene in caso di controversie interne all'Associazione in merito a infrazioni commesse dai componenti degli Organi centrali e territoriali e per fatti disciplinarmente rilevanti commessi dai Soci.-----
6. Il Collegio dei Probiviri decide in primo grado su tutte le controversie di natura giurisdizionale o disciplinare relative ai componenti degli Organi centrali e territoriali ed ai rapporti tra tutti gli associati i quali in caso di controversie sono tenuti ad osservare le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri. Il Collegio giudicherà previa specifica contestazione degli addebiti disciplinari ed emetterà la sua decisione a maggioranza.-----
7. L'associato sottoposto a procedimento potrà presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito dal Collegio. Egli potrà inoltre formulare le proprie difese anche tramite un legale di fiducia.-----

TITOLO IV-----

Organizzazione territoriale-----

Art. 17) Le Sezioni Territoriali-----

1. A garanzia di un assetto adeguato all'effettivo raggiungimento delle finalità associative, sono istituite le Sezioni territoriali.-----
2. Le Sezioni hanno la funzione di aggregare i Soci residenti in Italia in ciascuna Regione e Province Autonome di Trento e Bolzano, con lo scopo di rendere efficace l'attività dell'Associazione e flessibile in rapporto alla diversità delle condizioni e caratteristiche demografiche, socio-economiche, epidemiologiche, organizzative dei territori di riferimento, con riguardo particolare alle Autonomie locali, al Sistema socio-sanitario, al Sistema universitario.-----
3. L'accennata diversità deve, comunque, risultare del tutto compatibile con la mission dell'Associazione Nazionale e con le norme statutarie, risolvendosi in risorsa armonica per l'Associazione stessa, sul piano dell'efficienza organizzativa, delle opportunità di migliore e più diretto ascolto delle istanze della base associativa e di trasmissione propositiva agli Organi centrali.-----
4. La coesione associativa, l'unicità dell'identità sui piani dei contenuti e dell'immagine, nella vita interna dell'Associazione come nei rapporti con l'esterno,

l'omogeneità e l'univocità nell'interpretazione di una mission condivisa e solidale, rappresentano beni preziosi e irrinunciabili, e nello stesso tempo, vincoli imprescindibili, valori e non limiti negativi, costruiti nel tempo dalla libera e democratica dialettica espressa dagli aderenti, in ogni sede e momento e qualunque sia il ruolo degli aderenti stessi, nella vita dell'Associazione come nel mondo del lavoro e più in generale nella società civile.-----

Art. 18) Organi delle Sezioni territoriali-----

1. L'organigramma delle Sezioni ricalca, di massima, quello nazionale.-----

2. Sono, pertanto, Organi delle Sezioni:-----

a) l'Assemblea di sezione;-----

b) il Consiglio Direttivo di sezione;-----

c) il Presidente di sezione.-----

3. Il Consiglio direttivo nomina un Vicepresidente, un Tesoriere ed un Segretario.-----

4. Le attribuzioni degli organi delle Sezioni sono esplicitate nel Regolamento, tenuto conto dell'esigenza di armonizzare l'autonomia organizzativa con il limite della compatibilità derivante dalla natura delle Sezioni, quali periferizzazione dell'Associazione nazionale.-----

5. Sono, in ogni caso, escluse dal Regolamento le attribuzioni di carattere generale riservate agli Organi centrali dal presente Statuto e dalle normative generali vigenti in materia.--

TITOLO V-----

Patrimonio, Bilancio ed utili o avanzi di gestione-----

Art. 19) Il Patrimonio ed entrate-----

1. Le attività sociali sono finanziate esclusivamente attraverso i contributi degli associati e/o enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati.-----

2. Il patrimonio costituisce il supporto economico che alimenta l'attività dell'Associazione, ed è costituito dalle utilità economiche di cui l'Associazione può disporre. In particolare esso è costituito:-----

a) dai beni immobili acquistati dall'Associazione;-----

b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio;-----

c) da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;-----

d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;-----

e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.-----

3. Il patrimonio sarà caratterizzato da assoluta trasparenza, sia quanto a costituzione che ad utilizzo, che, ancora, a ren-

dicontazione, operazione nella quale, ad opera degli Organi competenti, dovranno tenersi distinte le attività istituzionali dalle eventuali attività commerciali, consentite dalla legge.-----

4. L'Associazione finanzia le proprie attività con le seguenti entrate:-----

a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;-----

b) le quote associative e i contributi degli associati;-----

c) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Associazione per il raggiungimento del suo scopo;

d) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo.-----

5. Il patrimonio non è mai ripartibile fra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.-----

6. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge. In ogni caso, l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.-----

Art. 20) Bilancio consuntivo e preventivo-----

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio l'Associazione predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo.-----

2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, l'Assemblea approva il bilancio o rendiconto economico e finanziario corredato dalla relazione illustrativa e predisposto dal Consiglio Direttivo. Dal bilancio o rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.-----

3. Di norma, entro novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, e con le medesime modalità di cui al comma precedente l'Assemblea approva, altresì, il Bilancio preventivo.-

4. I Bilanci consuntivo e preventivo, così come l'elenco degli incarichi retribuiti, devono essere pubblicati sul sito internet istituzionale. I Bilanci sono, inoltre, depositati presso la sede legale dell'Associazione nei 15 giorni antecedenti l'Assemblea convocata per la loro approvazione.-----

TITOLO VI-----

Disposizioni finali-----

Art. 21) Pubblicità-----

1. Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Verbali Assemblea, Verbali Consiglio Direttivo, Libro Soci ed eventuali libri sociali) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento allo Statuto,

alle delibere relative alle elezioni ed all'individuazione dei titolari delle cariche sociali, al codice deontologico nonché ai rendiconti economico-patrimoniali annuali.-----

2. È fatto obbligo di pubblicazione dell'attività scientifica attraverso il sito web istituzionale, aggiornato costantemente.-----

Art. 22) Scioglimento dell'Associazione-----

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, ai sensi dell'art.7, co. 2, lett. b).-----

2. L'Assemblea decide sulla devoluzione del fondo comune residuo, escludendo il riparto tra i Soci e procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti anche tra i non Soci. Esperita la fase di liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutto il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di solidarietà sociale.-----

Art. 23) Rinvio-----

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto avranno applicazione le vigenti leggi in materia ed i principi generali del diritto.-----

F.TO MIRIA DE SANTIS-----

F.TO GIOVANNI CORIONI, NOTAIO (L.S.)-----



ATTESTATO DI CONFORMITA'

Io sottoscritto Giovanni Corioni, Notaio in Cremona, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona e Crema,


CERTIFICO

che la presente è copia conforme all'allegato =B= del mio atto in data 19 ottobre 2020 n. 19684/9901 di repertorio.

Si compone di quattro fogli interi e un mezzo foglio.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Cremona, 19 ottobre 2020.

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal contains the text "CORIONI GIOVANNI" at the top and "NOTAIO" at the bottom, with a central emblem. The signature is a cursive script that overlaps the seal.